



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39970/2020 promossa da:

MEDICE JOSE ANTONIO nato il 10.06.1953 in Brasile; **FRANCESCO BIANCHI** nato il 16.01.1995 in Brasile; **RAFFAELLA BIANCHI** nata il 04.07.1980 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore **VIRDI GABRIELLA MERISE** nato il 30.06.2015 in Brasile; **ANITA FERRELLI** nata il 05.04.1982 in Brasile; **GIORGIO ROBERTO MEDICE** nato il 25.06.1957 in Brasile; **PAOLO** nato il 04.09.1982 in Brasile; **FRANCESCO** nato il 05.02.1984 in Brasile; **FRANCESCO** nato il 07.03.1991 in Brasile; **GIORGIO** nato il 05.09.1997 in Brasile; tutti con il patrocinio dell'avvocato Stefano Belardini;

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

resistente

nonché

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

interventore ex lege

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti della signora **Maria Teresa**, nata il 7 Marzo 1908, emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana la quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'ava italiana non era stata naturalizzata cittadina brasiliana e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana, che aveva poi trasmessa al figlio ██████████, il quale a sua volta l'aveva trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

Nella linea genealogica si apprezza una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ~~Madre Assisi Maria Teresa~~ ai suoi discendenti. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitalis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del

genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato"

~~Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.~~

~~In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.~~

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 10.09.2021

IL GIUDICE

Simonetta Minotti

.....

.....

.....

.....